Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 350

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 dicembre 1981**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero delle partecipazioni statali

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1981, n. **749**.

Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 30 novembre 1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da vino è subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio del 18 febbraio 1980.

Chiunque effettui il nuovo impianto in violazione di quanto previsto nel comma precedente o in difformità dalla autorizzazione ottenuta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per ogni ettaro di vigneto impiantato ed è obbligato a provvedere entro il termine fissato dalla competente autorità regionale alla estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o all'adeguamento dell'impianto stesso alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.

Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.

All'attuazione della presente legge, che rientra nella competenza delle regioni a statuto ordinario, provvedono anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Alle infrazioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ad eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge stessa.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 18 dicembre 1981, n. **750**.

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI per il triennio 1981-83.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione del programma di intervento dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI nel triennio 1981-83, approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita al fondo di dotazione dell'IRI la somma complessiva di lire 4.934 miliardi, secondo la seguente ripartizione:

anno 1981, lire 1.545 miliardi;
anno 1982, lire 2.125 miliardi;
anno 1983, lire 1.264 miliardi.

E' altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 450 miliardi, nel triennio 1981-83, in ragione di lire 150 miliardi per ciascun anno, per la copertura degli oneri indiretti, evidenziati nel programma pluriennale di cui al comma precedente e gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma stesso, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Il CIPE, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, provvede annualmente, e per il 1981 entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare i criteri per la valutazione degli oneri indiretti ai fini della ripartizione ed utilizzazione delle somme stanziate.

Per gli anni finanziari 1981, 1982 e 1983 la somma di lire 150 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per ciascun anno. Il Ministro delle partecipazioni statali approva annualmente la ripartizione che l'IRI formulerà, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente, e conferisce, con proprio decreto motivato, all'IRI la somma relativa che l'Istituto iscrive annualmente all'attivo del proprio conto economico.

Art. 2.

Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del primo comma del precedente articolo 1, ha luogo, nel 1981, quanto a lire 545 miliardi, in numerario e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati per pari ammontare a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati.

Art. 3.

All'onere di lire 1.695 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, si provvede, quanto a lire 1.000 miliardi, a carico dello stan-

ziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 695 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 65 miliardi l'accantonamento « Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali », quanto a lire 396 miliardi l'accantonamento « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » e quanto a lire 234 miliardi l'accantonamento « Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno », restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

All'onere complessivo di lire 2.275 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 18 dicembre 1981, n. 751.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giuseppe Pella.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Giuseppe Pella, per il trasporto e la tumulazione della salma.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 752.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 23, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti nuove discipline:

malattie dell'apparato cardiovascolare;
dermatologia pediatrica;
auxologia;
fisiopatologia del dolore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1981
Registro n. 123 *Istruzione, foglio n.* 377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1981, n. **753.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, n. 587;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 42 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in « conservazione dei beni culturali », indirizzo: beni archivistici e librari, è aggiunto l'insegnamento di « letteratura medievale e umanistica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1981
Registro n. 123 *Istruzione, foglio n.* 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **754.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato:

Art. 1 - l'art. 47, relativo alla scuola di specializzazione delle discipline del lavoro, è integrato con il seguente comma:

« I professori incaricati di corsi semplicemente integrativi complementari, relativi ad insegnamenti non previsti dallo statuto della scuola, non fanno parte del consiglio della scuola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1981
Registro n. 123 *Istruzione, foglio n.* 379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. **755.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 100, primo comma - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole in medicina nucleare ed in radiologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 128, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in medicina nucleare ed in radiologia.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 129. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di radiologia dell'Università degli studi di Perugia. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre. Il primo è identico ed in comune a quello per il conseguimento del diploma di specialista in radiodiagnostica ed in radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica ed in radioterapia oncologica):

a) fisica con richiami di matematica, nozioni di statistica informatica e dosimetria;

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

a) tecnica dei traccianti;

b) elementi di radiochimica;

c) applicazioni di diagnostica I;

d) tecniche di misura di radioattività.

3° *Anno*:

a) applicazioni diagnostiche II;

b) applicazioni terapeutiche;

c) radioprotezione e legislazione applicata.

I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di tre per anno di corso e complessivamente di nove iscritti per l'intero corso di studi.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami nelle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 130. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede nell'istituto di radiologia dell'Università degli studi di Perugia.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica ed in radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica I;
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (tomografia, ecotomografia, seroradiografia, tomografia assiale computerizzata) II;
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e parte generale di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;
b) oncologia clinica I;
c) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

a) oncologia clinica II;
b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
c) radioterapia clinica;
d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti per la scuola di radiologia è di cinque per anno di corso per il diploma di specialista in radiodiagnostica e di tre per anno di corso per il diploma di specialista in radioterapia oncologica e, complessivamente, di venti più dodici iscritti per l'intero corso di studi, rispettivamente, per il diploma di radiodiagnostica e di radioterapia oncologica.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1981
Registro n. 123 *Istruzione, foglio n.* 383
s

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1981.
Autorizzazione all'ospedale civile di Vicenza al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente pro-tempore dall'ospedale civile di Vicenza in data 22 maggio 1980 intesa ad ottenere l'autorizzazione a effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 12 giugno 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 ottobre 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge:

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Vicenza è autorizzato alla attività di prelievo di solo rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della seconda divisione chirurgica dell'ospedale civile di Vicenza dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo di rene:

Segato prof. Giuseppe, primario della seconda divisione chirurgica dell'ospedale civile di Vicenza;

Omodei Salè, dott. Salvatore, aiuto presso la seconda divisione chirurgica dell'ospedale civile di Vicenza;

Sartori dott. Francesco, aiuto incaricato presso la seconda divisione chirurgica dell'ospedale civile di Vicenza;

Rodigliero dott. Domenico, assistente di ruolo presso la seconda divisione chirurgica dell'ospedale civile di Vicenza;

Rossatti dott. Ubaldo, assistente presso la seconda divisione chirurgica dell'ospedale civile di Vicenza;

Zuccarotto dott. Domenico, assistente presso la seconda divisione chirurgica dell'ospedale civile di Vicenza.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'unità sanitaria locale della regione del Veneto, nel cui territorio si trova l'ospedale civile di Vicenza, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7262)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 ottobre 1981.

Condizioni e modalità per l'elaborazione dei vini alcolizzati ed il riconoscimento dell'elaboratore in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2852/81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1988/80 ed, in particolare, il suo articolo 12;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2852/81 del 28 settembre 1981 che deroga al regolamento (CEE) n. 343/79 per quel che riguarda le regole generali della distillazione del vino da tavola decisa in conformità dell'art. 12-*bis* del regolamento n. 337/79 ed, in particolare, i suoi articoli 11 paragrafo 3 e art. 15 nei quali è prevista per gli Stati membri la possibilità, rispettivamente, di limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato e di compilare un elenco degli elaboratori riconosciuti;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2964/81 del 15 ottobre 1981 relativo alle modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai detentori di contratti di stoccaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1980-81 e che abroga il regolamento (CEE) n. 2515/81;

Ritenuta la necessità di far ricorso alle disposizioni del citato art. 11, paragrafo 3, per assicurare, da una parte, che la elaborazione dei vini alcolizzati sia effettuata sotto le più appropriate forme di controllo e, dall'altra, che non vengono eluse le disposizioni della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e successive modificazioni che vieta, sul territorio nazionale, la produzione ed il commercio di acquaviti di vino differenti da quelle ottenute per diretta distillazione del vino tal quale;

Ritenuta, inoltre, la necessità di indicare, in applicazione dell'art. 15 dello stesso regolamento comunitario, le condizioni alle quali può essere richiesto ed ottenuto il rilascio del titolo di elaboratore riconosciuto e la sua inclusione in un apposito elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'elaborazione dei vini alcolizzati, destinati alla distillazione di « buon fine » di cui all'art. 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 337/79, citato nelle premesse, deve avvenire alle seguenti condizioni:

a) il vino da tavola da alcolizzare deve essere preventivamente oggetto di procedura doganale che lo ponga allo stato estero;

b) la preparazione dello stesso vino deve essere effettuata sotto vigilanza doganale;

c) l'elaboratore dovrà tenere apposite contabilità distinte per i singoli prodotti di base e per i prodotti ottenuti.

Art. 2.

L'elaboratore di vino alcolizzato che tradizionalmente ha effettuato tale preparazione e che è in grado di fornire sufficiente garanzie circa il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, può ottenere il riconoscimento previsto all'art. 15 del regolamento (CEE) numero 2852/81, citato nelle premesse, previa presentazione di una domanda in bollo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela.

Tale domanda dovrà contenere, oltre alla specifica istanza di riconoscimento, nome e cognome o ragione sociale dell'impresa, indirizzo degli impianti, loro capacità di lavorazione giornaliera.

Copia della medesima domanda dovrà essere inoltrata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, che comunicherà il proprio nulla osta al Ministero dell'agricoltura ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, del riconoscimento richiesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso è applicabile dal giorno successivo della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 ottobre 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(7263)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 23 novembre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 luglio 1981 concernente l'attribuzione all'Istituto per la ricostruzione industriale di certificati di credito del Tesoro per lire 750 miliardi.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il proprio decreto 24 luglio 1981, n. 32488, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1981, con il quale sono stati attribuiti all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) certificati di credito del Tesoro, a titolo di aumento del suo fondo di dotazione, e ne è stata stabilita, in base al piano predisposto dallo stesso Istituto, la destinazione nell'ambito del gruppo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 260274 del 15 settembre 1981 registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1981, con il quale è stato integrato con il seguente comma l'art. 6 del decreto n. 259368 dell'8 luglio 1981 con il quale è stata disposta l'emissione dei certificati di credito del Tesoro di cui trattasi: « I titoli per i quali non sia ancora intervenuta l'indicazione di consegna possono essere temporaneamente utilizzati dall'IRI per la formazione della liquidità strettamente necessaria alle società controllate assegnatarie dei titoli stessi »;

Vista la lettera in data 20 novembre 1981, n. 6841/3, con la quale l'Istituto per la ricostruzione industriale ha chiesto, per la definitiva sistemazione del collocamento dei titoli sopra specificati, alcune modifiche delle quote e delle modalità di consegna stabilite con il citato decreto n. 32488/1981;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità della richiesta avanzata dall'IRI;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 24 luglio 1981, n. 32488, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1981, è così modificato:

« Per le finalità specificate nell'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 345, i certificati di credito del Tesoro di complessive nominali lire 750 miliardi, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1981, sono attribuiti, completi di tutte le cedole degli interessi, all'Istituto per la ricostruzione industriale, a titolo di conferimento al suo fondo di dotazione, e sono destinati alla riduzione, con corrispondente formazione di liquidità, dell'indebitamento bancario proprio e delle seguenti società controllate dallo stesso IRI per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

IRI	miliardi	di	lire	273,5
Finsider	»	»	»	176,5
Finmeccanica	»	»	»	90
Fincantieri	»	»	»	60
Finmare	»	»	»	20
Stet	»	»	»	120
Alitalia	»	»	»	10.

L'IRI destinerà la formazione di liquidità riveniente dalla riduzione del proprio indebitamento bancario alla ricapitalizzazione della Finsider ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 345.

Detti certificati di credito saranno consegnati dalla Banca d'Italia, per conto dell'Istituto per la ricostruzione industriale, agli Istituti di credito che saranno indicati dall'IRI in base ad un apposito piano di riparto nel quale dovranno essere specificate le quote destinate a ciascuno istituto di credito e correlativamente le corrispondenti riduzioni delle partite debitorie che le sopra menzionate società controllate dall'IRI e l'IRI stesso hanno in essere nei confronti degli Istituti assegnatari dei certificati medesimi.

I titoli per i quali non sia ancora intervenuta l'indicazione di consegna possono essere temporaneamente utilizzati dall'IRI per la formazione della liquidità strettamente necessaria alle società controllate assegnatarie dei titoli stessi ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1981

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1981
Registro n. 10 Partecipazioni Statali, foglio n. 288

(7264)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1981:

Troise Giuliana, notaio residente nel comune di Dolianova (d.n. Cagliari), è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vico Carlo, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Padovani Pier Paolo, notaio residente nel comune di Villanova Mondovì (d.n. Cuneo), è trasferito nel comune di Porretta Terme (d.n. Bologna), con l'anzidetta condizione;

Cemmi Giorgio, notaio residente nel comune di Capo di Ponte (d.n. Brescia), è trasferito nel comune di Darfo Boario Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bellone Giuseppa, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Caltagirone, con l'anzidetta condizione;

Ruà Carmelo, notaio residente nel comune di Imperia, è trasferito nel comune di Mirabella Imbaccari (d.n. Caltagirone), con l'anzidetta condizione;

Doria Francesco, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Paternò, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Luca Guido, notaio residente nel comune di Delia (d.n. Caltanissetta), è trasferito nel comune di Randazzo (d.n. Catania), con l'anzidetta condizione;

Gualtieri Paola, notaio residente nel comune di Pizzo (d.n. Catanzaro), è trasferito nel comune di Catanzaro, con l'anzidetta condizione;

Scordamaglia Domenico, notaio residente nel comune di Polistena (d.n. Palmi), è trasferito nel comune di Maierato (d.n. Catanzaro), con l'anzidetta condizione;

Pedraglio Carlo, notaio residente nel comune di Mozzate (d.n. Como), è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Magurno Filippo, notaio residente nel comune di Soriano Calabro (d.n. Catanzaro), è trasferito nel comune di Acri (d.n. Cosenza), con l'anzidetta condizione;

Lanzillotti Stefania, notaio residente nel comune di Laureana di Borrello (d.n. Palmi), è trasferito nel comune di Bisignano (d.n. Cosenza), con l'anzidetta condizione;

Iudice Giovanni, notaio residente nel comune di Canicattì (d.n. Agrigento), è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Romagnoli Marino Stelio, notaio residente nel comune di Ascoli Satriano (d.n. Foggia), è trasferito nel comune di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Capuano Alfredo, notaio residente nel comune di Bovino (d.n. Foggia), è trasferito nel comune di San Severo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture (d.n. Potenza), è trasferito nel comune di Fondi (d.n. Latina), con l'anzidetta condizione;

Grimaldi Errica Ernesta, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

De Giorgio Rossella Maria, notaio residente nel comune di San Remo (d.n. Imperia), è trasferito nel comune di Bovalino (d.n. Locri), con l'anzidetta condizione;

Dominici Giuseppe, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Foligno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Napolitano Sergio, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Pontedera (d.n. Pisa), con l'anzidetta condizione;

Carillio Osvaldo, notaio residente nel comune di Bagnara Calabra (d.n. Reggio Calabria), è trasferito nel comune di Villa San Giovanni, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

de Marzio Ettore, notaio residente nel comune di Verona, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Napoli Vito, notaio residente nel comune di Adrano (d.n. Catania), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Polito Domenico, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ravani Emma Maria, notaio residente nel comune di Pergola (d.n. Pesaro), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Soave Melchiorre, notaio residente nel comune di Lecco (d.n. Como), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Buonocore Ermanno, notaio residente nel comune di Mineo (d.n. Caltagirone), è trasferito nel comune di Montesano sulla Marcellana (d.n. Salerno), con l'anzidetta condizione;

Cito Giandomenico, notaio residente nel comune di Vernole (d.n. Lecce), è trasferito nel comune di Manduria (d.n. Taranto), con l'anzidetta condizione;

Panetti Cosimo, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Mottola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Comelli Pierluigi, notaio residente nel comune di Cividale del Friuli (d.n. Udine), è trasferito nel comune di Udine, con l'anzidetta condizione;

Panella Bruno, notaio residente nel comune di San Daniele del Friuli (d.n. Udine), è trasferito nel comune di Udine, con l'anzidetta condizione;

Gramaticopolo Marina, notaio residente nel comune di San Stino di Livenza (d.n. Venezia), è trasferito nel comune di Portogruaro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981:

il decreto ministeriale 1° dicembre 1981 è annullato nelle parti che dispongono i trasferimenti dei notai Tribuzio Catello nella sede di Fondi (d.n. Latina) e Grimaldi Errica Ernesta nella sede di Latina;

Grimaldi Errica Ernesta, notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Fondi (d.n. Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 1° dicembre 1981 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio De Giorgio Rossella Maria nella sede di Bovalino (d.n. Locri).

(7240)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università di Pisa alla stessa facoltà dell'Università della Tuscia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di microbiologia agraria e tecnica della facoltà di agraria dell'Università di Pisa con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dott. Aldo Lepidi alla cattedra di chimica della fertilizzazione della facoltà di agraria dell'Università della Tuscia.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1981, registro n. 111, foglio n. 337.

(7303)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazione di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 11 novembre 1981, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Ormosandrina - 5 fiale ml. 2 tipo normale, 5 fiale ml. 5 tipo normale e 5 fiale ml. 2 tipo forte (categoria), registrate in data 1° agosto 1950 e 17 gennaio 1952 rispettivamente ai numeri 3876 e 3876/A a nome della ditta Istituto Biochimico Ligure Ligus in Genova (decreto di revoca n. 6697/R);

Neo-Inasten 6 fiale × ml. 1,5, 20 discoidi e 6 supposte × g. 2 (categorie) registrate in data 19 giugno 1973 rispettivamente ai numeri 15523, 15523/A e 15523/B a nome della ditta Biologici Italia S.r.l. in Lucca (decreto di revoca n. 6698/R);

Tetrajod - 10 fiale × cc. 2 di I grado e 6 fiale × 5 cc. di II grado con vit. B/1 (serie di categoria), registrate in data 5 agosto 1968 rispettivamente ai numeri 7556 e 7556/A-1 a nome della ditta Achille Brioschi in Milano (decreto di revoca n. 6699/R);

Magnesia Forno effervescente, scat. g. 15 e flac. g. 95 di polvere, registrata in data 22 gennaio 1957 al n. 12060, a nome della ditta Profarmi in Tribbiano (decreto di revoca n. 6700/R);

Monobutazone - 20 compresse, registrata in data 9 dicembre 1960 al n. 17786 a nome della ditta Profarmi in Tribbiano (decreto di revoca n. 6701/R);

Digestivo Forno - flac. g. 225 di sciroppo e 60 confetti (categoria) registrate in data 5 maggio 1954 e 8 settembre 1954 rispettivamente ai numeri 8936 e 8936/A a nome della ditta Proformi in Tribbiano (decreto di revoca n. 6702/R);

Chetazol - 20 compresse - 6 e 10 supp. (categoria) registrate in data 19 luglio 1962 e 27 agosto 1962, rispettivamente ai numeri 19726 e 19726/A a nome della ditta Proformi in Tribbiano (decreto di revoca n. 6703/R);

Dextrosal B/1 - 16 compr. e 16 compr con clorofilla (categoria) registrate in data 13 ottobre 1953, 23 novembre 1953, 13 maggio 1954, 13 dicembre 1954 e 6 febbraio 1967, rispettivamente ai numeri 8193 e 8193/A a nome della ditta Janco Laboratori Farmaceutici S.r.l. in Roma (decreto di revoca n. 6704/R);

Hormosedyl - 30 compr. (categoria), registrata in data 5 gennaio 1955, al n. 7671/A, a nome della ditta Italiana Laboratori Bouty S.p.a. in Milano (decreto di revoca n. 6705/R);

Forgefosfina B complesso - flac. da g. 250 sciroppo e 6 fiale liofilizz. + 6 fiale solv. (categoria) registrata in data 14 giugno 1958, 2 maggio 1960 e 12 giugno 1967, rispettivamente ai numeri 621 e 621/C, a nome della ditta Panthox e Burck - Istituto Italo Svizzero S.p.a. in Milano (decreto di revoca n. 6706/R);

Sistocaina - 1 fiala × cc. 3 al 2% - 1 fiala × 10 cc. all'1% e 2 fiale × 25 cc all'1% (serie), registrata in data 8 febbraio 1951 e 2 febbraio 1966 rispettivamente ai numeri 4504, 4504/2 e 4504/4, a nome della ditta Chimical S.r.l. in Napoli (decreto di revoca n. 6707/R);

Cartine antinevralgiche dott. Stragiotti - 2, 6 e 12 cartine, registrata in data 11 aprile 1956 al n. 11015, a nome della ditta dott. Michelangelo Stragiotti in Ivrea (Torino) (decreto di revoca n. 6708/R);

Aflogil - 20 compr. - 10 supp. adulti (categoria) - 10 supposte bambini (serie di categoria), registrata in data 6 giugno 1961, rispettivamente ai numeri 18932, 18932/A e 18932/A-1, a nome della ditta Farmaceutici Coli S.r.l. in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 6709/R);

Proepazide Negroni - flac. da g. 150 sciroppo - 50 confetti (categoria), registrate in data 25 ottobre 1954, 5 febbraio 1960 e 16 giugno 1967, rispettivamente ai numeri 9484 e 9484/A, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a. in Cremona (decreto di revoca n. 6710/R);

Xantil elisir - flac. da 500 ml. sciroppo, registrata in data 12 dicembre 1970, al n. 21747, a nome della ditta Omnia Terapeutici Veneta, in Padova (decreto di revoca n. 6711/R);

Gineklysma - 12 candelette (categoria), registrata in data 19 luglio 1956, al n. 10190/A, a nome della ditta Elio Colligiani, in Firenze (decreto di revoca n. 6712/R);

Estrasi - 2 fiale × 10 ml. uso veterinario, registrata in data 13 giugno 1979, al n. 4579 a nome della ditta Neopharmed S.p.a., in Baranzate di Bollate (Milano) (decreto di revoca n. 6713/R);

Cinnobenzile - 12 supp. adulti (categoria) 12 supp. bambini (serie di categoria), registrata in data 30 marzo 1960, rispettivamente ai numeri 13957/A e 13957/A-1, a nome della ditta F.A.M.A. in Milano (decreto di revoca n. 6714/R);

Esamicetina - flac. iniettab. da 20 ml. uso veter. (categoria), registrata in data 3 dicembre 1960 al n. 16982/B a nome della ditta ATI S.p.a. in Ozzano Emilia (Bologna) (decreto di revoca n. 6715/R).

Con decreti ministeriali 23 novembre 1981, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Vitiozina - senza arsenico - 6 e 10 fiale × 2 cc. (categoria) e 3 e 4 fiale × 5 cc. (serie di categoria), registrate in data 28 febbraio 1952, 5 marzo 1952 e 9 giugno 1965, rispettivamente ai numeri 826/A e 826/A-1 a nome della ditta Istituto Farmabiochimico Mayer S.r.l. in Roma (decreto di revoca n. 6716/R);

Efedrocal - flacone g. 60 sciroppo - 10 fiale × 2 cc. (categoria) e 6 fiale × 5 cc. (serie di categoria) registrate in data 9 giugno 1947 e 8 ottobre 1963 rispettivamente ai numeri 752 - 752/A e 752/A-1 a nome della ditta Farmaceutici Rossi Fa-Ro in Pontassieve (Firenze) (decreto di revoca n. 6717/R);

Anticefalan - 1 cachet - registrata in data 13 agosto 1958 al n. 12067 a nome della ditta Spadaro Ventura S.p.a. in Catania (decreto di revoca n. 6718/R);

Lipobromo - 24 capsule - 12 supposte pediatriche (categoria) registrata in data 26 aprile 1962, 22 dicembre 1960 e 22 dicembre 1970 rispettivamente ai numeri 8691 e 8691/A a nome della ditta Industria Chimica Biologica I.C.B. S.p.a. in Genova (decreto di revoca n. 6719/R);

Dermin - tubo pomata g. 28 - registrata in data 18 luglio 1966 al n. 11366 a nome della ditta Bara Farmacal Corporation di New York (USA) rappresentata dalla ditta F.lli Germano in Santo Spirito (Bari) (decreto di revoca n. 6720/R);

Oleobronchina - 10 supposte (categoria) registrata in data 18 marzo 1964 al n. 3541/C a nome della ditta Laboratorio Chimico Farmaceutico Satica in Firenze (decreto di revoca numero 6721/R);

Sali Artificiali Krusken - registrata in data 23 agosto 1950 al n. 3778 a nome della ditta Laboratorio Manzoni e C. S.p.a. in Milano (decreto di revoca n. 6722/R);

Reumina B/1 - 5 fiale × cc 2 + 5 × 1 cc intramuscolare e 10 compresse registrata in data 12 febbraio 1952 al n. 5932 a nome della ditta Istituto Medicamenta S.p.a. ora Armour Medicamenta S.p.a. in Origgio (Varese) (decreto di revoca numero 5923/R).

(7071)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici

Per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3398/81 del 27 novembre 1981 del Consiglio che modifica il tasso di cambio della lira verde da applicare al settore agricolo a decorrere dal 1° dicembre 1981, l'entità del contributo C.E.E. riportato nell'allegato I del decreto ministeriale 29 settembre 1979, relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici, è così modificato:

Descrizione prodotti	Contributi C.E.E. dal 1° maggio 1981 espressi in L./Kg
Latte intero pastorizzato e sottoposto a trattamento UHT	305,19
Latte intero con aggiunta di cioccolato, pastorizzato e sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente in peso, almeno il 90% di latte intero	305,19
Yoghurt al latte intero	305,19
Yoghurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso almeno l'85% di latte intero	305,19
Latte semiscremato con aggiunta di cioccolato o aromatizzato, pastorizzato e sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente in peso almeno il 90% di latte semiscremato	176,12
Yoghurt al latte scremato	176,12
Yoghurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso almeno l'85% di latte semiscremato	176,12
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore in peso di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40%	1.373,36
Formaggi aventi tenore in peso di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45%	3.051,91
Grana padano	3.051,91
Parmigiano Reggiano	3.357,10

(7301)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 17 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1213,050	1213,050	1213,10	1213,050	1213 —	1213,50	1212,950	1213,050	1213,050	1213,05
Dollaro canadase	1018,900	1018,900	1019 —	1018,900	1018,60	1013,90	1018,600	1018,900	1018,900	1018,85
Marco germanico	533,630	533,630	534 —	533,630	534,05	533,60	533,950	533,630	533,630	533,70
Fiorino olandese	488,520	488,520	488,90	488,520	488,25	488,25	488,550	488,520	488,520	488,50
Franco belga	31,850	31,850	31,85	31,850	31,79	31,80	31,830	31,850	31,850	31,85
Franco francese	210,660	210,660	211,10	210,660	210,77	210,65	210,710	210,660	210,660	210,65
Lira sterlina	2296,100	2296,100	2300,50	2296,100	2797,40	2296,10	2297,500	2296,100	2296,100	2296,10
Lira irlandese	1899,500	1899,500	1903 —	1899,500	1895,90	—	1897 —	1899,500	1899,500	—
Corona danese	164,610	164,610	164,70	164,610	164,50	164,60	164,700	164,610	164,610	161,60
Corona norvegese	209,590	209,590	209,75	209,590	209,70	209,50	209,720	209,590	209,590	209,60
Corona svedese	218,050	218,050	218 —	218,050	218 —	210,50	217,900	218,050	218,050	218 —
Franco svizzero	667,430	667,430	667,50	667,430	667,40	667,35	667,200	667,430	667,430	667,45
Scellino austriaco	76,104	76,104	76,16	76,104	76,13	76,15	76,140	76,104	76,104	76,10
Escudo portoghese	18,630	18,630	18,55	18,630	12,44	18,65	18,900	18,630	18,630	18,60
Peseta spagnola	12,450	12,450	12,55	12,450	18,50	12,45	12,455	12,450	12,450	12,45
Yen giapponese	5,571	5,571	5,57	5,571	5,56	5,51	5,575	5,571	5,571	5,57
E.C.U.	1307,380	1307,380	—	1307,380	—	—	1307,380	1307,380	1307,380	—

Media dei titoli del 17 dicembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	36,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,475
» 5,50 % » » 1968-83	86,250
» 5,50 % » » 1969-84	81,825
» 6 % » » 1970-85	76,975
» 6 % » » 1971-86	71,625
» 6 % » » 1972-87	70,200
» 9 % » » 1975-90	71,150
» 9 % » » 1976-91	71,975
» 10 % » » 1977-92	77,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88 —
» » » » 1- 1-1980/82	99,350
» » » » 1- 3-1980/82	99,125
» » » » 1- 5-1979/82	99,025
» » » » 1- 5-1980/82	99,075
» » » » 1- 6-1980/82	99,025
» » » » 1- 7-1979/82	98,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	98,700
» » » » 1- 8-1980/82	98,450
» » » » 1-10-1979/82	98,550
» » » » 1-10-1980/82	98,500
» » » » 1-12-1980/82	98,800
» » » » 1- 1-1980/83	98,600
» » » » 1-10-1980/83	98,650
» » » » 1- 3-1981/84	97,850
» » » » 1- 4-1981/84	98,950
» » » » 1- 6-1981/84	98,600
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,125
» » » 12 % 1- 4-1982	97,625
» » » 15 % 1- 1-1983	95,300
» » » 12 % 1-10-1983	87,075
» » » 12 % 1- 1-1984	85,025
» » » 12 % 1- 4-1984	85,075
» » » 12 % 1-10-1984	83,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1213 —
Dollaro canadese	1018,750
Marco germanico	533,790
Fiorino olandese	488,535
Franco belga	31,840
Franco francese	210,685
Lira sterlina	2296,800
Lira irlandese	1898,250
Corona danese	164,655
Corona norvegese	209,655
Corona svedese	217,975
Franco svizzero	667,315
Scellino austriaco	76,122
Escudo portoghese	18,765
Peseta spagnola	12,452
Yen giapponese	5,573
E.C.U.	1307,380

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva.

Nel Bollettino ufficiale della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo supplemento al n. 4, ottobre-dicembre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 179, con il quale è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1980.

(7245)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie del pubblico concorso a centotrenta posti di capo gestione, di cui dieci riservati al compartimento di Genova, dieci al compartimento di Napoli e dieci al compartimento di Verona.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1981, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 maggio 1978, n. 989, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a centotrenta posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Genova, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 647.

(7305)

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1981, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 maggio 1978, n. 993, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Napoli, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 647.

(7307)

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1981, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 maggio 1978, n. 986, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a centotrenta posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Verona, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 647.

(7306)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1981, n. 74.

Norme per la valorizzazione del volontariato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del 6 novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce, valorizzandola, la funzione sociale delle associazioni ed istituzioni di volontariato liberamente costituite.

Art. 2.

Le attività di volontariato si esplicano nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalla presente legge, da altre norme o leggi all'uopo emanate nel quadro del conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sociali ed assistenziali.

Art. 3.

Le associazioni ed istituzioni di volontariato esistenti sul territorio verranno, anche su loro richiesta, censite annualmente dal comune competente per territorio e segnalate alla amministrazione regionale.

Art. 4.

Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 1 e seguenti e nel quadro della programmazione socio-sanitaria regionale, i comuni, singoli o associati, le comunità montane e le unità sanitarie locali, stipulano convenzioni con associazioni od altre istituzioni di volontariato relative alle modalità della loro collaborazione nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate o in ambiti esterni.

Le associazioni e le altre istituzioni di cui al comma precedente, possono essere dotate o non di personalità giuridica, debbono essere liberamente costituite e fondate, a norma di statuto, su prestazioni gratuite personali dei soci per il conseguimento, senza scopo di lucro, dei fini di cui all'art. 1 e seguenti.

Art. 5.

Le attività di volontariato sono esercitate nelle istituzioni, nelle strutture murarie, nei servizi itineranti, nei servizi domiciliari e negli ambiti locali, secondo le modalità di coordinamento, previste dalle convenzioni, volte ad integrare le attività stesse con quelle dei presidi e servizi pubblici istituzionali e dei servizi privati convenzionati.

Art. 6.

Nelle convenzioni le associazioni ed istituzioni di volontariato assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto.

Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento.

E' fatto obbligo ai componenti delle associazioni ed istituzioni di volontariato di partecipare ai corsi di cui al precedente comma secondo le prescrizioni contenute dalle singole convenzioni.

I comuni, singoli o associati, le comunità montane e le unità sanitarie locali, possono istituire corsi di addestramento socio-sanitario a favore di volontari e ammettere questi ultimi, quali uditori, ai corsi di addestramento destinati al personale dipendente.

Art. 7.

Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato, possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento ed in particolar modo per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.

Art. 8.

I responsabili dei servizi che erogano attività assistenziale a favore dei tossicodipendenti, alcoolisti ed ex alcoolisti possono autorizzare persone idonee all'assistenza e alla educazione a frequentare, in qualità di assistenti volontari, i centri medico sociali e di assistenza allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale.

Le unità sanitarie locali possono adottare apposite norme regolamentari per la disciplina della frequenza e della attività nell'ambito dei propri servizi di persone idonee quali assistenti volontari non facenti parte di associazioni o istituzioni non convenzionate.

Art. 9.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite le unità sanitarie locali, contributi destinati esclusivamente al sostegno organizzativo delle associazioni o delle altre istituzioni di volontariato convenzionate, a condizione che le attività delle medesime siano inserite nell'ambito dei servizi pubblici o privati convenzionati e che siano fatte salve le specifiche motivazioni sociali dei volontari aderenti alla associazione.

Il contributo può essere finalizzato a promuovere particolarmente l'attività volontaria nell'ambito del distretto dei servizi di base, quale ambito istituzionale di espressione e di incidenza delle attività di partecipazione dei cittadini, e ad incentivare l'espletamento di servizi innovativi e sperimentali, nonché attività formative dei volontari.

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale sovvenzioni da utilizzare per l'opera di propaganda alla donazione degli organi a scopo di trapianto, per iniziative di attività di educazione sanitaria e per la diffusione del concetto di prevenzione delle malattie, nonché per il funzionamento delle associazioni medesime.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere alle associazioni dei donatori volontari di sangue sovvenzioni da utilizzare per la propaganda trasfusionale, in collaborazione con i centri trasfusionali operanti nella stessa zona di attività della associazione, per iniziative di attività di educazione sanitaria, nonché per il funzionamento delle associazioni medesime.

Art. 11.

Alla assegnazione delle sovvenzioni di cui agli articoli 9 e 10 si provvede annualmente con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità.

L'erogazione è disposta con decreto dell'assessore che dà notizia delle sovvenzioni concesse ai sensi degli articoli 9 e 10 all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 12.

Le domande di sovvenzione di cui agli articoli 9 e 10 accompagnate da una relazione illustrativa delle attività svolte e delle spese che l'associazione intende sostenere nell'anno, nonché dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti per ottenere la sovvenzione medesima, devono pervenire alla unità sanitaria nel cui ambito ha sede l'associazione entro il mese di febbraio di ciascun anno.

L'unità sanitaria locale trasmette le domande entro dieci giorni dal detto termine alla direzione regionale dell'igiene e della sanità, esprimendo motivato parere sulle medesime.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie delle sovvenzioni di cui agli articoli 9 e 10 di fornire la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni medesime secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

La documentazione è trasmessa tramite l'unità sanitaria locale nel cui ambito ha sede l'associazione alla direzione regionale dell'igiene e della sanità, unitamente ad una relazione illustrativa dei risultati conseguiti dalle associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.

Art. 14.

E' abrogata la legge regionale 19 maggio 1970, n. 15.

Art. 15.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria IV - il cap. 2532 con la denominazione: «Contributi a favore delle associazioni di volontariato, delle associazioni donatori di organi e dell'associazione donatori volontari di sangue» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 2508 del precitato stato di previsione.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 novembre 1981

COMELLI

(7194)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1981, n. **75**.

Provvedimenti a favore della cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *dell'*11 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI DA ENTI E SOCIETÀ COOPERATIVE PER PROGRAMMI DI SVILUPPO

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore a quindici anni, sui mutui che le società ed enti cooperativi e loro consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative — che siano riconosciuti di particolare importanza per la consistenza delle attività e per i programmi di sviluppo, l'ampiezza territoriale in cui operano, il numero dei soci e dei dipendenti che occupano — contrarranno a integrazione del capitale d'esercizio per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio ovvero per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte.

Il limite del contributo di cui al comma precedente è fissato fino ad un massimo costante annuo del 9% dell'importo del mutuo.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, su proposta dell'assessore al turismo ed al commercio e di concerto con quelli alle finanze ed al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito ed enti, apposite convenzioni per fissare le modalità e le forme da seguire per la richiesta e l'erogazione del contributo regionale.

Art. 3.

I mutui ordinari contratti dalle società ed enti cooperativi e loro consorzi di cui all'art. 1 della presente legge, per le iniziative ivi previste, possono essere garantiti dalla Regione.

La garanzia prevista dal comma precedente viene disposta — su proposta dell'assessore alle finanze — sentiti gli assessori al turismo ed al commercio ed al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, con deliberazione della giunta regionale che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi da effettuarsi a cura dell'assessorato delle finanze.

Art. 4.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzato nell'esercizio finanziario 1981 un limite di impegno di lire 180 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI - il cap. 8629 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore delle società ed enti cooperativi e loro consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative, sui mutui contratti a integrazione del capitale d'esercizio per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio, ovvero per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte » e con lo stanziamento complessivo di lire 540 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 180 milioni relativi alla annualità autorizzata per l'esercizio 1981. Al predetto onere di lire 540 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1995, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 5.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente art. 3 fanno carico al cap. 6851 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Capo II

RIFINANZIAMENTO, CON INTEGRAZIONI E MODIFICHE, DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1972, N. 40, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO, DI PRODUZIONE E DI LAVORO.

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dagli articoli seguenti, è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 930 milioni, di cui lire 680 milioni per lo esercizio 1981.

Art. 7.

Nell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, il termine « attrezzature » è sostituito con il termine « iniziative ».

Art. 8.

Nell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, l'inciso « — vistata per congruità dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio — » è soppresso.

Art. 9.

La spesa di lire 930 milioni autorizzata con il precedente art. 6 fa carico al cap. 8603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 930 milioni per il piano, di cui lire 680 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 930 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi): di detto importo la quota di lire 430 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Capo III

CONTRIBUTI A FAVORE DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI TRA LE PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI E DEL CONSORZIO REGIONALE DI GARANZIA FIDI FRA LE COOPERATIVE DI CONSUMO, PRODUZIONE E LAVORO E LORO CONSORZI.

Art. 10.

Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve e medio termine delle piccole imprese commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 11.

Per le finalità previste dal precedente art. 10 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 550 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI - il cap. 8628 con la denominazione: « Contributo a favore dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, nonché del consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi » e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 550 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione, e precisamente:

per lire 300 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

per le restanti lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981, dalla rubrica n. 3 - partita n. 73 - del precitato elenco n. 5.

Capo IV

SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DI COOPERATIVE

Art. 12.

Per far fronte agli oneri relativi all'opera di ricostruzione nelle zone sconvolte dai noti eventi tellurici, che vede protagonista non secondario il movimento cooperativo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria alle organizzazioni regionali istituite fra le associazioni di cooperative di cui all'art. 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4.

Art. 13.

Per le finalità previste dal precedente art. 12 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 11 - categoria IV - il cap. 3516 con la denominazione: «Sovvenzione straordinaria alle organizzazioni regionali istituite fra le associazioni di cooperative di cui all'art. 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte con lo storno di pari importo dal cap. 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

Capo V

CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLE COOPERATIVE OPERAIE DI TRIESTE, ISTRIA E FRIULI

Art. 14.

Per favorirne l'adeguamento alle disposizioni sulle società cooperative disposto con la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 7, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo di lire 200 milioni per dieci anni alle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi ed il finanziamento delle scorte, nonché per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio.

Art. 15.

La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all'assessorato del turismo e del commercio entro il 31 marzo di ogni anno insieme al programma ed al preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a contributo.

L'assessore al turismo ed al commercio, riconosciuta la conformità del programma e del preventivo di spesa alle finalità di cui al precedente articolo, su conforme deliberazione della giunta regionale, dispone la concessione di tutto, o di parte, del contributo.

Art. 16.

Le cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il contributo annuale è stato concesso, la documentazione delle spese effettivamente sostenute con lo stesso.

La mancata presentazione della documentazione prescritta, o l'irregolarità della stessa, potrà comportare la revoca da parte dell'amministrazione regionale del contributo.

Art. 17.

Per le finalità previste dal precedente art. 14 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI - il cap. 8632 con la denominazione: «Contributo a favore delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi ed il finanziamento delle scorte, nonché per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6901 del precitato stato di previsione.

L'onere di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 novembre 1981

COMELLI

(7195)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813500)